

Martedì 04/06/2024 • 06:00

FISCO DALL'AGENZIA DELLE DOGANE

Transito doganale: la nuova disciplina semplificata

Eliminati i termini per concludere le **procedure di transito** e introdotte **nuove semplificazioni** per gli operatori economici autorizzati. Sono queste le novità contenute nella nuova **Circ. 29 maggio 2024, n. 16/D** che annulla e sostituisce la precedente Circ. 11 aprile 2024, n. 10/D.

di [Sara Armella](#) - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

Il termine per la presentazione delle merci

Con la circolare in commento, l'Agenzia delle dogane ha **eliminato i termini** per concludere le procedure di transito, che erano stati introdotti dalla precedente circolare 11 aprile 2024, n. 10/D. L'intervento è stato necessario per porre rimedio alle critiche avanzate dagli operatori del settore. La tempistica introdotta dalla precedente circolare, infatti, non teneva conto delle variabili che possono incidere sulla **durata del trasporto**, come la necessità di rispettare periodi di sosta per i trasportatori oppure la lunghezza del percorso.

Nella nuova disciplina contenuta nella circolare in commento si specifica che non è possibile individuare a priori delle tempistiche limite da rispettare e che è necessaria una valutazione che tenga conto del singolo caso concreto.

Sul punto rileva l'art. 297, par. 1, Regolamento UE 24 novembre 2015, n. 2447 (Regolamento di esecuzione, RE) il quale stabilisce che l'ufficio doganale di partenza fissa il termine entro il quale le merci sono presentate all'**ufficio doganale di destinazione**, tenendo conto dell'itinerario, del mezzo di trasporto, della normativa in materia di trasporti o delle altre normative che potrebbero avere un impatto sulla fissazione di un termine e di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime.

L'Agenzia specifica che quanto previsto dall'art. 297 deve essere inteso come facoltà della Dogana di poter variare, rispetto al dato indicato dal dichiarante, il termine per la **presentazione delle merci**, nel caso in cui non lo ritenga idoneo con riferimento al percorso fino all'ufficio di destinazione, il mezzo di trasporto utilizzato e qualsiasi altra informazione che il dichiarante può variare in fase di controllo come, ad esempio, la necessità di sospendere il trasporto temporaneamente per vincoli ambientali o di altro tipo presenti nei paesi di attraversamento oppure per permettere il riposo degli autisti.

Le informazioni nel documento di transito

La circolare interviene anche con riferimento alle informazioni da inserire nel documento di transito che sono considerate obbligatorie nella dichiarazione di transito ordinaria (D1), in quella semplificata con serie di dati ridotti (D2) e in quella con uso di un documento di **trasporto elettronico** come dichiarazione doganale (D3). Sul punto la circolare specifica che non è possibile inserire in nessun caso **indicazioni generiche**.

In particolare, per assicurare l'identità del mezzo di trasporto, è necessario indicare nel documento di transito le informazioni concernenti il **mezzo di trasporto** stesso, la nazionalità, il tipo e il numero di identificazione, con alcune deroghe.

Nello specifico, la prima eccezione concerne le merci trasportate con unità di trasporto multimodale, quali container, casse mobili e semirimorchi. In tali casi, il titolare del regime di transito può essere autorizzato a indicare il **numero di identificativo** di tali unità a condizione che quest'ultime rechino numeri unici e che tali numeri siano indicati sulla stessa unità di trasporto.

La seconda deroga alla regola generale riguarda gli operatori economici autorizzati.

In particolare, quando la situazione logistica presso il luogo di partenza non consente di fornire l'identificativo del mezzo di trasporto e il titolare del regime di transito è in possesso dello status di AEOC e le pertinenti informazioni possono essere rintracciate, ove necessario, dalla dogana mediante le scritture del titolare del regime di transito, il titolare può essere esonerato dall'obbligo di inserire l'identificativo del mezzo di trasporto nella dichiarazione di transito presentata all'ufficio di partenza. In tali casi gli operatori economici autorizzati potranno indicare il proprio codice al posto del numero di identificazione del container.

Utilizzo dei sigilli

Per quanto riguarda i sigilli, infine, la circolare fornisce alcune precisazioni, richiamando il paragrafo 1 dell'art. 302 del Regolamento di esecuzione il quale prevede la facoltà per l'ufficio di decidere di **non sigillare le merci** vincolate al regime di transito unionale e di basarsi, invece, sulla descrizione delle merci contenuta nella dichiarazione di transito o nei documenti complementari. È riconosciuta tale facoltà a condizione che la suddetta descrizione sia tale da consentire una facile identificazione delle merci e indichi la loro natura e quantità ed eventuali altre particolarità.

La dispensa dalla **sigillatura** deve essere autorizzata preventivamente dall'Agenzia delle dogane, su richiesta dell'operatore. L'autorizzazione alla dispensa viene sempre concessa previa valutazione della natura delle merci che saranno assoggettate al regime del transito e della documentazione che l'operatore si impegnerà ad allegare, ove richiesto, per ogni dichiarazione esentata.

La circolare prevede, infine, alcune semplificazioni a favore del richiedente in possesso dell'autorizzazione AEO.

È prevista anche una deroga alla sigillatura per i trasporti via mare, via aerea o per ferrovia alla presenza di specifiche condizioni.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.